ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITA' DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 11

Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o delle analisi

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 novembre 2024, n. 181.

Abrogato dal 17 dicembre 2024 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorita' degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge
Estremi	Decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54
Capo	III — Richiesta di informazioni o di analisi presentata da un'autorità di un altro stato membro
Sezione	II — Procedimento di richiesta delle informazioni o delle analisi alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2015

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-54-2015/art-11-procedimento-ordinario-di-comunicazione-delle-informazioni-o-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it